



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio 7 Polizia locale

Prot. Int. 02/49 – 2020 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 256

del 23 giugno 2020

Prot. Gen. n. 48572

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PREMESSO** che con ordinanza n.437 datata 26 agosto 2008, veniva istituito uno stallo di sosta per i veicoli al servizio di disabili in via Chopin lato mare all'altezza del civico 15, su richiesta del titolare della concessione n.1219;
- **CONSIDERATO** che il titolare della concessione n.1219 è deceduto, si ritiene opportuno procedere alla revoca dell'ordinanza sopra menzionata con la relativa eliminazione della segnaletica stradale, in quanto non risulta più necessaria la sua permanenza;
- **RITENUTO** di dover adottare un provvedimento di revoca dell'ordinanza citata al punto primo;
- **VISTI:**
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.55276 del 13 giugno 2019 relativo alla conferma del conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia locale e Viabilità”;

ORDINA:

La **REVOCA** del provvedimento ordinatorio **n.437** datato **26 agosto 2008** relativa ad uno stallo di sosta per i veicoli adibiti al trasporto dei **DISABILI** presente in **VIA CHOPIN lato mare all'altezza del civico 15.**

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - a. alla Soc. CSP s.r.l., per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la rimozione della segnaletica stradale orizzontale e verticale riferita all'ordinanza oggetto di revoca e non più pertinente alla mutata situazione determinata dal corrente provvedimento;
 - b. al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d'Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
5. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia locale
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI